

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PARTE 9

Indice

- PREMESSA
- 9.1 - ESTRATTO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
- 9.2 - INFRAZIONI, SANZIONI E ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE
- 9.3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
- 9.4 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
- 9.5 - CONVERSIONE DELLE SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA IN ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
- 9.6 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A QUINDICI GIORNI O PER LA LORO CONVERSIONE
- 9.7 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A QUINDICI GIORNI O PER LA LORO CONVERSIONE
- 9.8 - SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D'ESAME DI STATO
- 9.9 - COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE
- 9.10 - RISARCIMENTO DEL DANNO
- 9.11 - RICORSO AVVERSO L'IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE

PREMESSA

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di seguito chiamato “Statuto”. L’estratto dello Statuto, di seguito riportato, è pertanto parte integrante del regolamento e ne costituisce i principi generali e le modalità principali.

9.1 - ESTRATTO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche

attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un

apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

9.2 - INFRAZIONI, SANZIONI E ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE

1. L'utilizzo di sanzioni e provvedimenti disciplinari deve essere sempre ispirato ai principi e sottoposto alle regole del presente regolamento.

2. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

3. Le infrazioni vengono identificate, in generale, nei comportamenti non conformi ai doveri degli studenti riportati nell'art. 3 dello Statuto; in particolare, esse sono esplicitate, insieme alle corrispondenti sanzioni e agli organi competenti ad irrogarle, nella successiva tabella "INFRAZIONI / SANZIONI / ORGANI COMPETENTI".

4. Nella tabella sono individuate quattro fasce di gravità delle infrazioni. Per la singola infrazione sarà irrogata una delle sanzioni associate, secondo criteri di opportunità e gravità valutati dall'organo competente.

5. Nel caso di infrazione non compresa nella sopracitata tabella, la sua gravità e la relativa sanzione sarà determinata caso per caso, per analogia con le infrazioni comprese nella tabella e comunicate dall'organo competente alla famiglia dell'alunno interessato.

INFRAZIONI / SANZIONI / ORGANI COMPETENTI

	INFRAZIONI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	
GRAVITÀ LIEVE	<p>1. Ritardi ripetuti; 2. Ripetute assenze saltuarie; 3. Assenze o ritardi non giustificati; 4. Mancanza del materiale occorrente; 5. Mancato rispetto delle consegne a casa e/o a scuola; 6. Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa; 7. Disturbo occasionale delle attività didattiche; 8. Utilizzo occasionale, improprio e/o non autorizzato di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto; 9. Comportamento involontariamente pericoloso per sé e/o per gli altri o che possa arrecare fastidio/disturbo ad altri (scherzi reiterati e contatti, anche di tipo fisico - non graditi) quando non si configurino come atti di bullismo (cioè non siano ripetuti verso la stessa persona con intenzione di prevaricare e arrecare danno)</p>	S1	Richiamo verbale.	Docente
		S2	Consegna aggiuntiva da svolgere in classe e/o a casa.	Docente
		S3	Richiamo o annotazione scritta sul registro elettronico descrivente l'infrazione visibile alla famiglia.	Docente
		S4	Singola ricreazione da trascorrere al proprio banco quando l'infrazione è commessa durante la stessa ricreazione o nelle ore immediatamente precedenti e il docente che rileva l'infrazione è il medesimo che svolge la sorveglianza durante la ricreazione. Richiamo o annotazione scritta sul registro elettronico descrivente l'infrazione e il provvedimento, visibile alla famiglia.	Docente
	10. Comportamenti involontariamente pericolosi o che possano arrecare disturbo ad altri (come descritti per l'infrazione n. 9) reiterati nel tempo.	S5	Ricreazione da trascorrere al proprio banco, per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione, per una durata massima di cinque giorni (rinnovabili se recidiva). Richiamo o annotazione scritta sul registro elettronico descrivente l'infrazione e il provvedimento, visibile alla famiglia.	Consiglio di classe, anche in seduta ordinaria. L'annotazione è scritta dal coordinatore di classe.
GRAVITÀ MEDIA	<p>11. Disturbo reiterato delle attività didattiche; 12. Falsificazione di firme o di contenuti di comunicazioni; 13. Allontanamento non autorizzato dall'aula durante l'orario scolastico; 14. Danneggiamenti involontari a beni appartenenti alla scuola o appartenenti ai compagni per incuria e/o distrazione; 15. Comportamento volontariamente pericoloso per sé e/o per gli altri; 16. Comportamento occasionale offensivo o denigratorio verso i compagni; 17. Comportamenti che possono arrecare fastidio/disturbo ad altri (scherzi reiterati e contatti non graditi) quando si configurino come atti di bullismo (cioè siano ripetuti verso la stessa persona con intenzione di prevaricare e arrecare danno)</p>	S6	Nota disciplinare scritta sul registro elettronico descrivente l'infrazione visibile alla famiglia. Eventuale allontanamento momentaneo dall'aula (con sorveglianza).	Docente
		S7	Nota disciplinare scritta sul registro elettronico descrivente l'infrazione commessa e visibile alla famiglia. Eventuale richiamo verbale del Dirigente Scolastico o suo delegato.	Docente e Dirigente
	18. Utilizzo reiterato, volontariamente improprio e/o non autorizzato di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto;	S8	Nota disciplinare scritta sul registro elettronico descrivente l'infrazione commessa e visibile alla famiglia. Eventuale momentaneo divieto di utilizzo degli strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione.	Docente
	19. Accensione e/o utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi tecnologici, propri o appartenenti ad altri alunni, o modalità di utilizzo diversa da quella autorizzata dal docente per attività didattiche (se l'infrazione è commessa per la prima volta nell'anno scolastico corrente, altrimenti vedi n. 31);	S9	Nota disciplinare scritta sul registro elettronico descrivente l'infrazione commessa e visibile alla famiglia. Contestuale ritiro del dispositivo o dell'oggetto pericoloso da parte del docente e consegna dello stesso in Direzione. Il dispositivo verrà consegnato solo ai genitori convocati dal DS o da un suo delegato il giorno stesso.	Docente e Dirigente
	20. Introduzione nell'Istituto di oggetti pericolosi per la propria o altrui incolumità (se l'infrazione è commessa per la prima volta nell'anno scolastico corrente, altrimenti vedi n. 31);			

Segue **INFRAZIONI / SANZIONI / ORGANI COMPETENTI**

GRAVITÀ ALTA	<p>21. Mancanze di rispetto, anche formali, al Dirigente Scolastico, ai Docenti o al personale scolastico;</p> <p>22. Comportamento gravemente e/o ripetutamente offensivo, denigratorio o minaccioso verso i compagni;</p> <p>23. Aggressioni fisiche contro le persone</p> <p>24. Comportamenti gravemente offensivi, denigratori o minacciosi quando si configurino come atti di bullismo o cyberbullismo (cioè siano ripetuti verso la stessa persona con intenzione di prevaricare e arrecare danno)</p> <p>25. Volontario danneggiamento o furto di beni appartenenti alla scuola o appartenenti ai compagni;</p> <p>26. Rifiuto esplicito e reiterato ad ottemperare alle disposizioni organizzative e funzionali della scuola per la tutela dell'incolumità degli alunni e della salute in generale;</p> <p>27. Allontanamento non autorizzato dalla scuola durante l'orario scolastico;</p>	<p>S10 Nota disciplinare scritta sul registro elettronico descrivente l'infrazione commessa e visibile alla famiglia, allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni ed esclusione da uscite didattiche, viaggi d'istruzione, campi scuola, gare e concorsi che si svolgano all'esterno dell'Istituto nell'anno scolastico in corso. Eventuale ripristino o pulizia di elementi e/o ambienti danneggiati e/o sporcati in conseguenza dell'infrazione commessa.</p>	<p>Consiglio di Classe convocato dal Dirigente su richiesta del Coordinatore della classe.</p> <p>La nota disciplinare è scritta dal docente che ha constatato l'infrazione.</p>
	<p>28. Accensione e/o utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi tecnologici, propri o appartenenti ad altri alunni, o modalità di utilizzo diversa da quella autorizzata dal docente per attività didattiche, quando vengano effettuate registrazioni e/o condivisione di contenuti audiovisivi aventi come soggetto gli ambienti scolastici sia interni che esterni e/o le persone al loro interno;</p>	<p>S11 Nota disciplinare scritta sul registro elettronico descrivente l'infrazione commessa e visibile alla famiglia, allontanamento dalla comunità scolastica da sei a quindici giorni ed esclusione da uscite didattiche, viaggi d'istruzione, campi scuola, gare e concorsi che si svolgano all'esterno dell'Istituto nell'anno scolastico in corso. Eventuale ripristino o pulizia di elementi e/o ambienti danneggiati e/o sporcati in conseguenza dell'infrazione commessa.</p>	<p>Consiglio di Classe convocato dal Dirigente su richiesta del Coordinatore della classe.</p> <p>La nota disciplinare è scritta dal docente che ha constatato l'infrazione.</p>
	<p>29. Utilizzo reiterato volontariamente improprio e/o non autorizzato di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto, con potenziali conseguenze dannose per gli strumenti e/o per le persone anche in riferimento alla loro privacy;</p>	<p>S12 Nota disciplinare scritta sul registro elettronico visibile alla famiglia, allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni ed esclusione da uscite didattiche, viaggi d'istruzione, campi scuola, gare e concorsi che si svolgano all'esterno dell'Istituto nell'anno scolastico in corso. Quando l'infrazione è constatata sul momento: ritiro del dispositivo da parte del docente e consegna dello stesso in Direzione. Il dispositivo verrà consegnato solo ai genitori convocati dal DS o da un suo delegato il giorno stesso.</p>	<p>Consiglio di Classe convocato dal Dirigente su richiesta del Coordinatore della classe.</p> <p>La nota disciplinare è scritta dal docente che ha constatato l'infrazione.</p>
	<p>30. Accumulo di quattro o più infrazioni di media gravità;</p> <p>31. Accumulo di due o più infrazioni riguardanti l'accensione e/o utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o altri dispositivi tecnologici (infrazione n. 19) o riguardanti l'introduzione nell'Istituto di oggetti pericolosi (infrazione n. 20);</p>	<p>S13 Nota disciplinare scritta sul registro elettronico descrivente l'infrazione commessa e visibile alla famiglia, allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni ed esclusione da uscite didattiche, viaggi d'istruzione, campi scuola, gare e concorsi che si svolgano all'esterno dell'Istituto nell'anno scolastico in corso. Eventuale momentaneo divieto di utilizzo degli strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione. Eventuale ripristino o pulizia di strumenti e/o ambienti danneggiati e/o sporcati in conseguenza dell'infrazione commessa.</p>	<p>Consiglio di Classe convocato dal Dirigente su richiesta del Coordinatore della classe.</p> <p>La scrittura della nota disciplinare e il ritiro del cellulare spettano al docente che ha constatato l'infrazione.</p>
	<p>32. Accumulo di quattro o più infrazioni di gravità alta;</p>	<p>S14 Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni ed esclusione da uscite didattiche, viaggi d'istruzione, campi scuola, gare e concorsi che si svolgano all'esterno dell'Istituto nell'anno scolastico in corso.</p>	<p>Consiglio di Classe convocato dal Dirigente su richiesta del Coordinatore della classe.</p>
		<p>S15 Allontanamento dalla comunità scolastica da sei a quindici giorni ed esclusione da uscite didattiche, viaggi d'istruzione, campi scuola, gare e concorsi che si svolgano all'esterno dell'Istituto nell'anno scolastico in corso.</p>	<p>Consiglio di Classe convocato dal Dirigente su richiesta del Coordinatore della classe.</p>

Segue **INFRAZIONI / SANZIONI / ORGANI COMPETENTI**

GRAVITÀ MASSIMA	33. Commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, percosse, reati di natura sessuale etc.) e/o che comportino una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, quando il fatto commesso sia di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto (Art. 4 comma 9 dello Statuto);	S16	Nota disciplinare scritta sul registro elettronico visibile alla famiglia. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di durata superiore a 15 giorni e commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Esclusione da uscite didattiche, viaggi d'istruzione, campi scuola, gare e concorsi che si svolgano all'esterno dell'Istituto nell'anno scolastico in corso. In coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.	Consiglio di Istituto convocato dal Dirigente
	34. Con riferimento all'infrazione n. 33, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (Art. 4 comma 9-bis);	S17	Nota disciplinare scritta sul registro elettronico visibile alla famiglia. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico in corso.	Consiglio di Istituto convocato dal Dirigente
		S18	Nota disciplinare scritta sul registro elettronico visibile alla famiglia. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di Istituto convocato dal Dirigente

9.3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Sono sanzionabili sia le infrazioni commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali.

9.4 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (da S1 a S9)

S1 Richiamo verbale del Docente: Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende eventualmente nota sul registro personale.

S2 Consegna aggiuntiva da svolgere in classe e/o a casa: Il Docente ammonisce verbalmente lo studente, gli comunica la consegna aggiuntiva e, se da svolgere a casa, annota quest'ultima come compito assegnato al solo alunno nel registro elettronico.

S3 Richiamo o annotazione scritta: Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e descrive l'infrazione nella sezione dei richiami o delle annotazioni del Registro di classe in modo visibile alla famiglia e a tutto il consiglio di classe.

S4 Singola ricreazione da trascorrere al proprio banco, per un tempo proporzionale alla gravità dell'infrazione: Può essere irrogata dal Docente sorvegliante durante la ricreazione se l'infrazione è commessa in sua presenza durante la stessa ricreazione o nelle ore immediatamente precedenti. Il Docente descrive l'infrazione e il provvedimento preso nella sezione dei richiami o delle annotazioni del Registro di classe in modo visibile alla famiglia e a tutto il consiglio di classe.

S5 Ricreazione da trascorrere al proprio banco, per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione per una durata massima di cinque giorni: Durante il Consiglio di classe riunito in seduta ordinaria qualsiasi componente del consiglio può segnalare l'infrazione, dopo averne verificato il carattere di reiterazione sul

registro elettronico, e proporre la sanzione, la durata del provvedimento e il periodo di applicazione. La decisione sulla opportunità della sua applicazione e sulla durata viene presa a maggioranza e messa a verbale. Il coordinatore descriverà l'infrazione e il provvedimento nella sezione dei richiami o delle annotazioni del Registro di classe in modo visibile alla famiglia e a tutto il consiglio di classe. I docenti sorveglianti durante le ricreazioni ricadenti nel periodo stabilito, metteranno in atto il provvedimento.

S6 Nota disciplinare scritta ed eventuale allontanamento dall'aula: Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e descrive l'infrazione nella sezione delle note disciplinari del Registro di classe in modo visibile alla famiglia e a tutto il consiglio di classe. Per i comportamenti più gravi, ove sia opportuno per ristabilire un clima sicuro e tranquillo in aula, il docente può momentaneamente allontanare lo studente dall'aula assicurandone la sorveglianza a un collaboratore scolastico in servizio o a un docente in compresenza.

S7 Nota disciplinare scritta ed eventuale richiamo verbale del Dirigente Scolastico: Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e descrive l'infrazione nella sezione delle note disciplinari del Registro di classe in modo visibile alla famiglia e a tutto il consiglio di classe. Per i comportamenti più gravi il docente può richiedere l'intervento del Dirigente Scolastico per un suo richiamo verbale, inoltrando la richiesta immediatamente tramite un collaboratore scolastico in servizio in caso di urgenza, o consegnando in direzione il giorno stesso una relazione sull'accaduto in cui venga esplicitata la motivazione della richiesta. Il Dirigente Scolastico valuterà l'opportunità e la modalità del proprio intervento. Se il Dirigente Scolastico o il suo delegato lo ritiene opportuno, può allontanare lo studente dall'aula sino al termine delle lezioni e/o invitare i genitori dello studente a prelevare il proprio figlio da scuola.

S8 Nota disciplinare scritta ed eventuale divieto di utilizzo degli strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione: Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e descrive l'infrazione e l'eventuale provvedimento nella sezione delle note disciplinari del registro elettronico in modo visibile alla famiglia e a tutto il consiglio di classe. Per i comportamenti più gravi o in caso di reiterazione il docente può interdire allo studente l'utilizzo dei dispositivi tecnologici appartenenti all'Istituto durante le proprie ore di lezione, per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione, prevedendo per lo stesso un'attività didattica alternativa da svolgere con materiali tradizionali.

S9 Nota disciplinare scritta, ritiro del dispositivo da parte del docente e consegna dello stesso in Direzione: Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e descrive l'infrazione e l'eventuale provvedimento nella sezione delle note disciplinari del Registro di classe in modo visibile alla famiglia e a tutto il consiglio di classe. Il Docente ritira il dispositivo e lo consegna in Direzione. Il dispositivo verrà consegnato solo ai genitori convocati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato il giorno stesso.

Per le sanzioni da S1 a S9 è fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente Scolastico.

9.5 - CONVERSIONE DELLE SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA IN ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. In applicazione dell'art.4 dello Statuto, il soggetto che irroga la sanzione determina le attività a favore della comunità scolastica che dovranno essere proposte allo studente responsabile e ai suoi genitori, e che da questi potranno essere accettate in alternativa alla sanzione. L'accettazione di attività alternative alla sanzione equivale a rinuncia all'eventuale ricorso. Tali attività:

a) dovranno sempre comprendere:

- I. impegno serio e formale a osservare, nel futuro, comportamenti corretti;
- II. formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi;
- III. studio, seguito da relazione esposta alla classe, di regolamenti, opere, documenti etc. caratterizzati da valori etici e civili connessi all'infrazione commessa;

la relazione può essere esposta in via eccezionale ai soli docenti ed eventualmente al

Dirigente scolastico , evitando la presenza della classe, solo se particolari caratteristiche dell'alunno o dell'argomento trattato rendano oggettivamente inopportuna la presenza dei compagni. La deroga alla presenza della classe durante l'esposizione deve essere approvata all'unanimità dall'organo irrogante la sanzione. In quest'ultimo caso, per rispettare il principio di utilità alla comunità scolastica sarà opportuno prevedere una ulteriore attività tra quelle indicate al seguente punto b)

b) potranno comprendere:

- I. ripristino o pulizia delle attrezzature e/o degli ambienti danneggiati e/o sporcati in conseguenza dell'infrazione commessa o di altri simili;
- II. svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore di compagni o della scuola o lavori a carattere formativo. A titolo di esempio:
 - produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione critica sugli episodi connessi all'infrazione
 - attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il riordino dei locali;
 - attività di collaborazione con i responsabili di laboratori scolastici per il riordino e la manutenzione delle attrezzature;
 - attività di riordino, pulizia e manutenzione della serra e dell'orto didattico;
 - attività di assistenza all'insegnante per riordino, trascrizione, predisposizione di materiale didattico o di progetto o per lo svolgimento di funzioni strumentali;
 - attività di servizio sociale o iniziative di solidarietà svolte presso enti e/o associazioni convenzionate con la scuola e da queste ultime certificate;
 - invio dell'alunno presso la scuola primaria dell'Istituto per supporto pratico alle attività funzionali alla didattica o per assistenza ai bambini nello svolgimento di compiti durante l'orario pomeridiano (accompagnati e ritirati dai genitori);
 - frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;

c) dovranno sempre avere i seguenti requisiti:

- I. non devono in nessun caso richiedere azioni pericolose per la salute e la sicurezza sia dell'alunno sanzionato, sia di altre persone;
- II. non devono sostituirsi alle normali attività didattiche ma possono essere complementari alle stesse (per esempio tutoraggio dei compagni o assistenza all'insegnante) se svolte durante l'orario scolastico, oppure dovranno svolgersi al di fuori dell'orario scolastico dell'alunno;
- III. se svolte al di fuori dell'orario scolastico dell'alunno, saranno effettuate al di fuori degli ambienti scolastici sotto la responsabilità dei genitori, oppure negli ambienti scolastici solo se preventivamente individuati uno o più docenti disponibili alla sorveglianza in orario di servizio o durante l'espletamento di funzioni strumentali o lo svolgimento di progetti extracurricolari in cui le attività dell'alunno possano essere integrate;
- IV. devono essere verificabili, secondo criteri appositamente definiti dall'organo irrogante la sanzione.
- V. devono svolgersi nei tempi previsti dall'organo irrogante la sanzione e iniziare non oltre sette giorni dalla delibera di conversione, o in caso di oggettive necessità organizzative specificate nella delibera, nel più breve tempo possibile, secondo il principio di tempestività espresso al punto 9.2 comma 2;

VI. devono richiedere un impegno da parte dell'alunno proporzionale alla gravità dell'infrazione ovvero alla sanzione da convertire, tenendo conto delle potenzialità dell'alunno stesso.

2. La conversione della sanzione si intende effettuata nel momento in cui viene constatato, da parte di un docente facente parte del Consiglio di classe, l'effettivo e completo svolgimento dell'attività alternativa da

parte dello studente e la sua buona esecuzione in base ai criteri preventivamente stabiliti dallo stesso organo irrogante la sanzione.

3. L'organo irrogante la sanzione stabilisce la data in cui verrà verificata l'attività, coincidente con l'esposizione dell'alunno di cui al punto 9.5.a, individua il docente facente parte del Consiglio di classe che dovrà effettuare la verifica e, se lo ritiene opportuno, potrà richiedere la presenza dei genitori dell'alunno durante l'esposizione.

4. L'individuazione del docente avverrà secondo un criterio di rotazione, in base a una lista stabilita durante la prima riunione annuale del Consiglio stesso. Alla restituzione del lavoro potranno sempre assistere il docente che ha rilevato l'infrazione e il Dirigente scolastico o un suo delegato. Se il Consiglio di classe lo ritiene opportuno, durante la restituzione del lavoro svolto l'alunno potrà essere supportato da un docente di sostegno facente parte del Consiglio stesso.

5. Nel giorno della verifica dell'attività il Docente individuato per la verifica dovrà:

- a) assistere all'esposizione dell'alunno di cui al punto 9.5.a;
- b) raccogliere ed esaminare il materiale prodotto dall'alunno e le osservazioni dei colleghi sorveglianti nel caso di attività svolte a scuola o i documenti attestanti lo svolgimento di attività svolte presso altre strutture;
- c) valutare nel complesso l'attività svolta dall'alunno in base ai criteri stabiliti dall'organo irrogante la sanzione;
- d) scrivere una relazione sullo svolgimento della verifica e sulla sua valutazione con conseguente parere positivo o negativo sulla effettiva avvenuta conversione della sanzione e consegnarla al Dirigente Scolastico.

6. Se tale verifica non dovesse avere esito positivo la sanzione si intenderà non convertita dallo studente e sarà quindi applicato il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica e quello di esclusione da uscite didattiche, viaggi d'istruzione, campi scuola, gare e concorsi che si svolgano all'esterno dell'Istituto nell'anno scolastico in corso.

7. Se la verifica ha esito positivo la sanzione si intenderà convertita e i provvedimenti di cui al comma 6 non saranno applicati.

8. Il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia dell'alunno con notifica scritta l'esito della verifica e l'eventuale applicazione del provvedimento.

9. L'attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenzia che l'allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato. Di ciò il Consiglio di classe terrà conto nel momento dell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio.

9.6 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A QUINDICI GIORNI (da S10 a S15) O PER LA LORO CONVERSIONE

Il Docente

1. Il Docente presente durante una delle infrazioni descritte nella tabella "INFRAZIONI / SANZIONI / ORGANI COMPETENTI" o durante un comportamento reputato altrettanto grave, anche se non presente nella tabella, quando sia certo dell'attribuzione dell'infrazione ammonisce verbalmente lo studente e descrive il comportamento di cui è stato testimone nella sezione delle note disciplinari del registro elettronico in modo visibile alla famiglia e a tutto il consiglio di classe. Nel caso della sanzione **S12** ritira il dispositivo e lo consegna in Direzione. Il dispositivo verrà consegnato solo ai genitori convocati dal DS o da un suo delegato il giorno stesso.

2. Nel caso il docente non sia in grado di individuare immediatamente e con certezza l'autore dell'infrazione, descrive solo i fatti accertati nelle annotazioni del registro elettronico visibili a tutto il consiglio di classe.
3. Qualora l'infrazione sia stata rilevata dal personale A.T.A., il collaboratore riferisce immediatamente l'accaduto al docente in servizio nella classe di appartenenza dell'alunno, il quale riporta la testimonianza nelle annotazioni del registro elettronico visibili a tutto il consiglio di classe.
4. In ogni caso, appena possibile e comunque entro il giorno stesso, il docente mette al corrente dei fatti, con apposita relazione, il coordinatore di classe.

Il Coordinatore di classe

5. Il Coordinatore di classe, ricevuta la relazione del docente, verificato l'eventuale accumulo di infrazioni tale da interessare la sanzione **S15**, richiede al Dirigente Scolastico la convocazione del Consiglio di classe disciplinare fornendo contestualmente la relazione del docente e ogni eventuale documentazione raccolta.
6. Il Coordinatore di classe deve richiedere al Dirigente Scolastico la convocazione del Consiglio di classe disciplinare anche quando si verifichi un accumulo di infrazioni di media gravità tale da interessare la sanzione **S14**. A tale scopo è tenuto ad effettuare apposito controllo sul registro elettronico con cadenza almeno mensile.

Il Dirigente Scolastico

7. Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento, verificato l'ambito di applicazione delle sanzioni (punto 9.3), raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, ascoltate le ragioni dello studente cui si attribuisce l'infrazione, procede alla notifica dell'apertura del procedimento di irrogazione della sanzione all'alunno e alla sua famiglia tramite una contestazione di addebito scritta e alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, genitori), fissando di norma la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. Nella convocazione inviata alla famiglia si specificherà che, in caso di mancata presenza, i genitori e/o l'alunno interessato potranno inviare alla scuola in tempo utile una memoria scritta, che verrà esaminata dal Consiglio, in cui potrà essere espressa la decisione riguardo alla conversione della sanzione in attività utile alla comunità scolastica rimettendosi alla decisione del Consiglio per quanto riguarda la sua definizione.

Seduta disciplinare del Consiglio di classe

8. La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in tre momenti.

a) Fase dibattimentale finalizzata alla ricostruzione dell'evento:

Sono presenti il Dirigente Scolastico o un suo delegato, almeno i due terzi dei docenti che compongono il Consiglio di classe, i rappresentanti di classe dei genitori, gli alunni interessati e i testimoni ove necessario, i genitori degli alunni interessati. All'alunno interessato dal provvedimento sarà data sempre la possibilità di esprimere la propria versione dei fatti. In caso di assenza della famiglia in questa fase si leggerà l'eventuale memoria scritta della stessa di cui al punto 9.6 comma 7;

b) Fase deliberativa finalizzata alle decisioni da prendere:

Sono presenti esclusivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato, almeno i due terzi dei docenti che compongono il Consiglio di classe, i rappresentanti di classe dei genitori. Questi ultimi devono astenersi se genitori dell'alunno destinatario del provvedimento o se in conflitto di interesse (per esempio perché parenti della famiglia dell'alunno da sanzionare).

In questa fase devono essere sempre deliberati a maggioranza e verbalizzati i seguenti punti:

- I. Definizione dell'infrazione e verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato (Art. 9-ter dello Statuto). Nel caso tali elementi non vengano ritenuti dal Consiglio sufficienti per l'attribuzione dell'infrazione all'alunno, la seduta termina e il Dirigente Scolastico notifica alla famiglia l'archiviazione senza effetti del procedimento.
- II. Definizione della sanzione da irrogare (punto 9.2) specificando il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica;
- III. Definizione dell'attività in favore della comunità scolastica da proporre all'alunno e alla famiglia come conversione della sanzione e individuazione degli eventuali docenti sorveglianti durante l'attività nel caso le attività vengano svolte a scuola (punto 9.5);
- IV. Definizione puntuale dei criteri per la valutazione dello svolgimento dell'attività da parte dell'alunno, in relazione all'esito positivo o negativo della conversione (punto 9.5);
- V. Individuazione, in base all'apposita lista predisposta a inizio anno scolastico, del Docente incaricato della verifica dell'attività in base ai criteri stabiliti (punto 9.5);
- VI. Eventuale individuazione del Docente di sostegno presente durante la verifica dell'attività (punto 9.5);
- VII. Eventuale richiesta di presenza dei genitori durante la verifica dell'attività (punto 9.5);
- VIII. Individuazione delle date in cui applicare l'allontanamento dalla comunità scolastica in caso l'alunno o la famiglia non accettasse la conversione;
- IX. Individuazione delle date di svolgimento dell'attività alternativa e della data per la verifica dell'attività (punto 9.5);
- X. Individuazione delle date in cui applicare l'allontanamento dalla comunità scolastica in caso la verifica dell'attività alternativa non avesse esito positivo;

La definizione di tutti i punti in questa fase è necessaria per poter procedere alla fase successiva durante la stessa seduta, velocizzando la procedura e consentendo l'irrogazione della sanzione con tempestività secondo quanto espresso al punto 9.2 comma 2. Per quanto possibile quindi il Coordinatore avrà svolto preliminarmente opportune verifiche sulla fattibilità delle attività, sulla disponibilità dei docenti coinvolti e sulle date disponibili. Se successivamente alla chiusura della seduta, per sopraggiunti motivi organizzativi, dovessero rendersi necessarie modifiche non sostanziali alla pianificazione dell'attività, queste saranno tempestivamente notificate dal Dirigente alla famiglia.

c) Fase di accettazione della conversione della sanzione

Sono presenti il Dirigente Scolastico o un suo delegato, almeno i due terzi dei docenti che compongono il Consiglio di classe, i rappresentanti di classe dei genitori, l'alunno sanzionato, i genitori dell'alunno sanzionato;

Il Presidente espone all'alunno e/o alla famiglia quanto deciso dal Consiglio in fase deliberativa. In particolare descrive la possibilità di conversione della sanzione e l'attività alternativa prevista, specificando la modalità di verifica dell'attività e le conseguenze di un esito negativo in fase di verifica.

Viene deliberata e verbalizzata la decisione della famiglia.

Il Consiglio di Classe può deliberare anche in assenza dei genitori e/o dell'alunno, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione come descritta al punto 9.6 comma 7. In tal caso non si svolgerà la Fase c) di accettazione della conversione e la decisione verrà se possibile desunta dalla memoria scritta oppure presa dal Consiglio stesso.

Conclusioni del procedimento

9. In caso di non accettazione della conversione il Dirigente Scolastico notifica alla famiglia la sanzione e le date di allontanamento dalla comunità scolastica. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con la famiglia al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

10. In caso di accettazione della conversione il Dirigente Scolastico notifica alla famiglia le decisioni riguardanti l'attività da svolgere, i tempi e la data di verifica dell'attività, così come definite nella fase deliberativa della seduta disciplinare del Consiglio di classe. Alla ricezione della relazione sulla verifica dell'attività, il Dirigente scolastico notificherà l'esito positivo della verifica e la conseguente chiusura del procedimento senza applicazione della sanzione oppure l'esito negativo e la conseguente applicazione della sanzione.

9.7 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A QUINDICI GIORNI (da S16 a S18) O PER LA LORO CONVERSIONE

La procedura è analoga a quella descritta al punto 9.6 tenendo conto che l'organo competente non è il Consiglio di Classe ma il Consiglio d'Istituto. Se ne differenzia quindi per i seguenti aspetti:

1. Il Coordinatore di classe, ricevuta ed esaminata la relazione del docente che ha rilevato l'infrazione, verifica se l'infrazione risponde alle caratteristiche descritte al n. 33 della tabella "INFRAZIONI / SANZIONI / ORGANI COMPETENTI" e l'eventuale accumulo di infrazioni o il loro carattere elevato di gravità tale da configurarsi come infrazione n. 34. Per tale verifica può richiedere un consulto con il docente che ha rilevato l'infrazione e con il Dirigente Scolastico. Se tale verifica ha riscontro positivo il Coordinatore di classe richiede al Dirigente Scolastico la convocazione del Consiglio di Istituto fornendo contestualmente la relazione del docente e ogni eventuale documentazione raccolta.
2. Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica indicata nel Regolamento propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.
3. Nel caso di irrogazione della sanzione **S16**, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, il Consiglio di Istituto promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Tale percorso, che dovrà essere seguito dall'alunno sia nel caso di applicazione della sanzione sia nel caso la stessa venga convertita in attività utile alla comunità scolastica, sarà individuato, a meno di dettagli da definire con eventuali servizi sociali e/o con l'autorità giudiziaria, nel corso della fase b) deliberativa della seduta e dovrà essere accettata dalla famiglia nel corso della fase c).

9.8 - SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D'ESAME DI STATO

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

9.9 - COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE

1. Le famiglie devono essere tempestivamente informate delle mancanze disciplinari commesse dagli alunni, con annotazioni, richiami scritti o note disciplinari inserite nel registro elettronico e visibili alle famiglie.

2. Se si manifestano situazioni di devianza sia a livello comportamentale che di insuccesso scolastico, al fine di rimuoverne le cause, il Docente o il Consiglio di classe, tramite il Coordinatore di classe, deve convocare i genitori ad un colloquio per individuare iniziative comuni.

9.10 - RISARCIMENTO DEL DANNO

1. Qualora la responsabilità del danneggiamento di locali o attrezzature appartenenti all'Istituto, come conseguenza di un'infrazione commessa da un alunno, sia accertata durante uno dei suddetti procedimenti, indipendentemente dall'applicazione della sanzione o dalla sua conversione, all'alunno potrà essere attribuito l'onere del risarcimento del danno.

2. È compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;

3. Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

4. Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità in merito a danni, furti, smarrimenti o usi impropri del cellulare o di altri oggetti di valore appartenenti agli studenti.

9.11 - RICORSO AVVERSO L'IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE

Tutte le sanzioni e le decisioni in materia disciplinare possono essere oggetto di ricorso agli organi competenti secondo le modalità descritte nell'Art. 5 dello Statuto.